

Relazione illustrativa della proposta di legge

“Istituzione del Comune di Montalcino, per fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino.”

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione del comune di Montalcino a decorrere dal 1° gennaio 2017, la contestuale estinzione dei comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino e la decadenza degli organi dei comuni estinti. Si stabilisce che il territorio del nuovo comune è costituito dai territori già appartenenti agli estinti comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso.

L'articolo 2 prevede la successione universale del nuovo comune di Montalcino nei beni e nei rapporti attivi e passivi dei comuni estinti, compreso il trasferimento del personale.

L'articolo 3 individua il commissario straordinario, nominato ai sensi della legislazione vigente, quale organo di governo del nuovo comune fino all'insediamento degli organi a seguito di elezioni.

L'articolo 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso definiscono, d'intesa fra loro, l'organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune e che in assenza di definizione o per quanto non disposto decide il commissario. E' previsto che la sede provvisoria del comune di Montalcino sia situata presso l'estinto comune di Montalcino, salvo che lo statuto approvato dai consigli comunali prima dell'istituzione del nuovo ente disponga diversamente.

L'articolo 5 prevede, al fine di garantire la continuità amministrativa, che i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti restano in vigore fino all'approvazione da parte del commissario o degli organi del nuovo comune, a seguito di elezioni, dei corrispondenti atti. Si dettano disposizioni volte a garantire l'operatività del nuovo comune nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione.

L'articolo 6 stabilisce che gli organi eletti del nuovo comune approvano entro sei mesi dall'elezione lo statuto del comune di Montalcino salvo che lo stesso non sia stato già approvato dai comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino prima dell'estinzione; negli stessi termini è prevista l'approvazione del regolamento di funzionamento del consiglio.

L'articolo 7 prevede la possibilità di istituire municipi in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 8 prevede che al nuovo comune spettino i contributi previsti dalla normativa statale per le fusioni e un contributo a valere sulle risorse regionali in conformità a quanto già previsto dall'articolo 64 della l.r. 68/2011. Detta disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal citato articolo 64 della l.r. 68/2011 che trova copertura finanziaria all'articolo 106 bis della medesima legge regionale.

L'articolo 9 chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori dell'estinto comune di Montalcino, già classificato montano dallo Stato.

L'articolo 10 detta norme relative ai vincoli associativi eventualmente in essere alla data di istituzione del nuovo comune e norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dagli estinti comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso. Il comma 4 dispone sull'inserimento del nuovo

comune nell'ambito di dimensione territoriale adeguata dell'allegato A alla l.r. 68/2011. Il comma 6 disciplina l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

L'articolo 11 dispone sull'entrata in vigore della legge.